# SCHEMA

# DI CONTRATTO DI APPALTO

I sottoscritti:

**- “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”**, (di seguito “Fon. Coop”. o “Committente ”), con sede in Roma, Via Treviso 31, rappresentato dal [……] , nato [……], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- “**[….]”** (di seguito “Aggiudicatario” o “Appaltatore”), codice fiscale e partita IVA [….] con sede [….], rappresentato da [….] , nato a […..], nella sua qualità di […..]

*(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)*

**Premesso che:**

**i)** il “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative pubblicava in data xx xx 2020 sulla G.U.R.I., S.O. GARE e CONTRATTI, un Avviso di gara per l’affidamento del “*servizio di verifica e controllo ex post dei piani formativi finanziati da Fon. Coop”* in esecuzione della Delibera del C.d.A. del 18 dicembre 2019;

**ii)** il predetto bando di gara, comprendeva i seguenti allegati: Disciplinare, Capitolato d’oneri, Schema di contratto e modello di domanda di partecipazione**;**

**iii**) […….], in possesso dei requisiti di cui alle premesse del sopra allegato bando, è risultato aggiudicatario – secondo criteri di efficienza organizzativa e di adeguata economicità – della predetta gara formulando l'offerta tecnica ed economica che si allega al presente contratto (**All.** …), giusta verbale di aggiudicazione del […] che in copia si allega al presente contratto (**All.** ….);   
**iv)** l’Aggiudicatario ha prestato le garanzie richieste ed ha provveduto a rimborsare a Fon.Coop le spese relative ai compensi dei membri della commissione giudicatrice così previsto al punto IV.2) del Bando di gara;**v)** [….], quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.

**e visti**

1. la Legge n. 388/2000 e s.m.i.;
2. il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
3. la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
4. lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
5. il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Fon.Coop.).

# Tutto ciò visto e premesso,

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Articolo 1

# *Premesse*

**1.1** Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente alla documentazione prodotta dall’Aggiudicatario in sede di gara.

## Articolo 2

## *Oggetto del contratto*

**2.1** “Fon.Coop.”, come sopra rappresentata, affida a “**…….”** che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto relativo al “*servizio di verifica e controllo ex post dei piani formativi finanziati da Fon. Coop*”;

**2.2** Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme, disposizioni regolamentari ed amministrative vigenti in quanto non derogate dal presente contratto, curate con la diligenza professionale, da valutarsi anche tenendo conto delle caratteristiche, della complessità, della rilevanza e della natura di Fon.Coop. e del servizio che dovrà essere eseguito.

L’esecuzione del servizio verrà realizzata con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio da parte dell’aggiudicatario, il quale si obbliga a rispettare le prescrizioni contenute nel bando di gara e nei documenti contrattuali ad esso allegati, oltre alle prescrizioni contenute nella propria Offerta e nel presente contratto.

**2.3** Il presente contratto di appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2.1), comprendendo e restando ad esclusivo carico dell’aggiudicatario qualsiasi attività, anche non esplicitamente descritta nel presente contratto, necessaria per la corretta esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

Articolo 3

*Modalità di esecuzione del servizio*

**3.1** L’aggiudicatario, in conformità agli atti di gara ed all’offerta formulata, si impegna a realizzare le attività così come specificate nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato e nell’offerta tecnica proposta.

Nell’appalto pertanto è ricompresa ogni altra prestazione che, ancorché non esplicitamente menzionata nei documenti contrattuali, si renda necessaria a garantire la perfetta e continuativa funzionalità del servizio.

L’esecuzione del servizio verrà realizzata con organizzazione imprenditoriale e professionale dell’aggiudicatario, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro professionale e/o di subordinazione tra il personale, i collaboratori ed i consulenti etc. dell’Appaltatore e la Committente.

L’Appaltatore, pertanto, dovrà manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione a ragione dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori, etc., ed intervenire negli eventuali relativi giudizi.

## *Articolo 4*

## *Corrispettivo e modalità di pagamento*

**4.1** Il corrispettivo massimo, omnicomprensivo per la prestazione di tutti i servizi è pari ad € […] (Euro […]/00), IVA esclusa, pari ad € […] (Euro […]/00).

L’Appaltatore dà espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale è remunerativo e che è stato offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

Il corrispettivo contrattuale è fisso ed invariabile e comprende tutti gli oneri, costi, attività, forniture comunque necessari per l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, nonché secondo le modalità e condizioni riportate nei documenti contrattuali, in perfetta relazione altresì allo scopo, all’uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.

Le Parti convengono che Fon. Coop. corrisponderà all’aggiudicatario il suddetto corrispettivo, come risultante dall’offerta economica, con le seguenti scadenze:

a) il 25% alla sottoscrizione del contratto;

b) il 50 % alla fine del dodicesimo mese decorrente dalla sottoscrizione del presente Contratto;

c) il 25% a seguito della conclusione delle attività.

**4.2** I pagamenti avverranno, previa fatturazione, a mezzo bonifico bancario su appositi conti corrente dedicati all’uopo indicati dal fornitore in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 818425982D.

Fon.Coop, potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere o differire il pagamento delle fatture, in caso di inadempimento o inesatto adempimento, anche parziale, da parte dell’Appaltatore alle obbligazioni contrattuali. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad interessi o indennizzi di alcun genere.

**Articolo 5**

*Garanzie di esecuzione*

**5.1** A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l’Appaltatore ha prestato la cauzione di cui all’art 103 D.lgs. 50/2016, mediante [………………………………………] rilasciata da ……………………. di importo pari a…………………………….

**5.2** La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall’art. 103, comma 1 del Codice.

Fon.Coop ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

Resta comunque salvo e impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

**5.3** A norma dell’art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa inoltre che, a norma dell’art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrarla sino all’importo convenuto nel termine di quindici giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

# Articolo 6

# *Efficacia e durata del contratto*

**6.1** Il presente contratto sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.

**6.2**. Il presente contratto ha durata di mesi ventiquattro (24), a partire dalla data di sottoscrizione.

**6.3.** Sarà facoltà di Fon.Coop. prorogare la durata dell’appalto per ulteriori 12 mesi. La facoltà potrà essere esercitata con comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

## Articolo 7

## *Responsabili per l’esecuzione e* *Verifica sull’attività*

**7.1** Prima della consegna del servizio la Committente e l’Appaltatore designano, ciascuno per la propria parte, il Responsabile dell’esecuzione.

La Committente designa quale proprio Responsabile di esecuzione ……………………...............................................................................................................

L’Appaltatore designa quale proprio Responsabile di esecuzione ………………………………………………………………………………………………………………………

Le prestazioni verranno eseguite sotto la sorveglianza del Responsabile designato dalla Committente.

Il Responsabile designato dalla Committente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ha il compito di

- redigere il verbale di consegna e di ultimazione delle prestazioni;

- verificare l’esatta esecuzione delle prestazioni, disponendo per iscritto tutte le attività necessarie o opportune che l’Appaltatore dovrà eseguire per garantire l’esatto svolgimento del servizio;

- autorizzare il pagamento degli acconti;

- verificare che l’Appaltatore osservi la normativa richiamata nel presente contratto e, per il caso di inottemperanza, disporre i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile designato dall’Appaltatore deve essere persona tecnicamente qualificata e dotata di notevole esperienza in relazione alla specificità e rilevanza delle prestazioni appaltate.

Egli dovrà essere munito di tutti i necessari poteri per rappresentare l’Appaltatore e dovrà sovrintendere all’organizzazione delle prestazioni, alla disciplina ed operatività del personale, all’esatta esecuzione dell’appalto ed assicurare la pedissequa osservanza di tutta la normativa richiamata in contratto.

La Committente si riserva, in ogni caso, il diritto di chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Responsabile designato.

**7.2.** Le Parti convengono che l’aggiudicatario consenta a Fon.Coop. l’accesso diretto nei propri uffici, al fine di effettuare le verifiche sull’attività svolta e sulle procedure operative utilizzate, previa comunicazione da parte di Fon.Coop medesima otto (8) giorni prima rispetto alla data statuita per la verifica.

L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione del Responsabile della Committente il personale, i mezzi e quant’altro necessario per l’effettuazione dei controlli e delle verifiche.

Nel caso in cui dalle verifiche emergano difformità, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di ripristino delle condizioni non conformi con spese interamente a carico dell’Appaltatore, assegnando un termine per l’adempimento.

L’Appaltatore dovrà ottemperare sempre e senza indugio a tutte le prescrizioni ed indicazioni impartite dal Responsabile della Committente, restando comunque l’unico ed esclusivo responsabile dell’esatta esecuzione delle prestazioni.

Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse, nel termine assegnato, alla regolarizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo e qualora la regolarizzazione si protragga per oltre 30 giorni dal termine assegnato, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

**7.3** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.

## Articolo 8

## *Modifica del contratto*

## 8.1 Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 9

*Oneri a carico dell’esecutore*

**9.1** Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono a carico dell’esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

**9.2** L’esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.

Lo stesso è tenuto a rispettare:

* gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
* gli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’aggiudicatario:

* si impegna, per ogni sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di gara, a darne previa comunicazione al Fondo, in attesa di autorizzazione da parte del medesimo; pertanto, dovrà essere comunicato il nuovo nominativo, il ruolo rivestito e il curriculum vitae del personale impiegato.
* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita dal Fon.Coop;
* si impegna a comunicare tempestivamente a Fon.Coop, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigneti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri conformemente a quanto stabilito nelle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
* si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
* si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

**Articolo 10**

*Divieto di cessione del contratto e di subappalto*

**10.1** Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

**10.2** È ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente contratto nei soli casi previsti dagli atti di gara e dall’offerta, previa espressa autorizzazione scritta da parte di Fon. Coop ed in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

In caso di subappalto, l’Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi, dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate e con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro dipendenti e dei terzi.

L’Appaltatore dovrà prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto del subappalto c.d. “a cascata” e avrà cura di organizzare e coordinare le attività in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.

**10.3** Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto..

**Articolo 11**

*Obblighi dei contraenti*

**11.1** Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell’esecuzione dell’affidamento.

**Articolo 12**

*Recesso e risoluzione del contratto*

**12.1** Fon.Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia, senza che nulla sia dovuto al Concorrente.

**12.2.** Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

**12.3** Oltre a quanto previsto dalla richiamata disposizione del Codice dei Contratti Pubblici, costituiscono grave inadempimento, tale da comportare la risoluzione di diritto del contratto, anche ai sensi dell’art. 1456 cc, le seguenti ipotesi:

a) ritardare per tre volte entro 12 mesi di vigenza del rapporto contrattuale la consegna dei verbali di visita dei piani oltre il termine di dieci (10) giorni rispetto al termine indicato in sede di offerta tecnica;

b) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.;

c) violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;

d) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;

e) venir meno in capo all’Appaltatore dei requisiti previsti dal bando di gara e negli altri casi previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

f) in tutti gli altri casi previsti dal capitolato e/o dal contratto.

La risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 1454 c.c., dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della dichiarazione risolutoria.

In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate da Fon.Coop.; l’Appaltatore dovrà risarcire a Fon.Coop gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso l’eventuale maggiore im-porto – rispetto a quello di contratto – pagato a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto.

Fon.Coop. tratterrà, a garanzia degli eventuali danni subiti, l’intero debito nei confronti dell’Appaltatore nonché la garanzia fideiussoria, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di terzi o della Fondazione in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

L’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire a Fon.Coop. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto ed a garantire la continuità del servizio.

**Articolo 13**

###### *Forza maggiore*

**13.1** Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto imputabile a cause di forza maggiore.

**13.2** Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

**13.3** Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.

**13.4** La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

**13.5** Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto per sopravvenuta impossibilità totale o parziale, senza che l’altra possa pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.

Articolo 14

*Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza*

**14.1** Con la sottoscrizione di questo contratto, l’Appaltatore si obbliga:

a) a non divulgare dati o fatti inerenti l’attività della Committente e a utilizzarli solo nell’ambito dell’incarico affidato;

b) a non divulgare o a non utilizzare, al di là dell’ambito dell’esecuzione del servizio, dati tecnici o altre informazioni, comunque acquisite nell’espletamento dell’incarico;

c) a restituire, al termine del servizio, la documentazione di cui fosse venuto in possesso che comunque riguardi l’appalto, e in ogni caso a conservarla come depositario, con obbligo di custodia fino al momento della restituzione.

L’appaltatore dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sulle nuove disposizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR), sul sito istituzionale del Fondo al link <https://www.foncoop.coop/privacy-generale-sito/privacy/> e si impegna ad autorizzare il committente al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tutti gli impieghi leciti previsti.

**14.2** Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell’attività dipendente dal presente contratto. L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

**14.3** Ai sensi del Regolamento Europeo 679 del 2016 in materia di Protezione dei Dati sarà concordato fra Fon.Coop e il fornitore, in qualità di responsabile esterno, uno specifico DPA (Data Processing Agreement) con l‘obiettivo di condividere i trattamenti dei dati personali nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattuali.

Articolo 15

# *Notifiche e comunicazioni*

**15.1** Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo pec e/o di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.

**15.2** Esse possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato: di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.

**Articolo 16**

*Domicilio legale*

**16.1** Agli effetti del presente contratto Fon. Coop. elegge il proprio domicilio in Roma, Via Treviso n. 31 - CAP 00161 o all’indirizzo pec [gare.foncoop@pec.it](mailto:gare.foncoop@pec.it) e l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio o all’indirizzo pec […].

L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente la variazione del domicilio eletto.

# Articolo 17

# *Spese*

**17.1** Le spese del presente contratto, ivi incluse quelle dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Fondo per la pubblicazione del bando di gara nei modi di legge, nonché quelle relative ai compensi spettanti ai membri della commissione di gara, sono a carico dell’aggiudicatario così come previsto dagli atti di gara.

17.2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie, di stampati e di elaborati, come ad esempio spese di bolli, onorari professionali ecc. ed in genere spese direttamente o indirettamente correlate all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico della Committente.

**Articolo 18**

*Legge applicabile e Foro competente*

**18.1** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

**18.2** Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

**18.3** Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall’incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di tutti gli altri Fori. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

**Fon.Coop. Aggiudicatario**

…………………………….. ….………………………….

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo\_3: *Modalità di esecuzione del servizio*;

- articolo\_4: *Corrispettivo e modalità di pagamento*;

- articolo\_9: *Oneri a carico dell’esecutore*;

- articolo\_10: *Divieto di cessione del contratto e di subappalto*;

- articolo\_11: *Obblighi dei contraenti*;

- articolo\_12: *Recesso e risoluzione del contratto*;

- articolo\_17: *Spese*;

# - articolo\_18: *Legge applicabile e Foro competente.*

Per accettazione

**Fon.Coop. Aggiudicatario**

…………………………….. ….………………………….